

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 15/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 22/09/2015 al n. 121542, con la quale il Sig. Vitale Rosario Giovanni, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 15/05/2015 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 4928 del 18/01/2016 con la quale si comunica al Sig. Vitale Rosario Giovanni che, in seguito alla rinuncia tacita della ricongiunzione del periodo di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per geometri, matura il requisito per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 in data 20/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 132456 del 27/11/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Vitale Rosario Giovanni ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 20/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 2930 dell'8/01/2018, del Dipartimento regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 70102 del 21/06/2018 con la quale si comunica al Sig. Vitale Rosario Giovanni che il rapporto di lavoro sarà risolto con decorrenza 01/10/2018;
- VISTO il DA n. 9744 del 18/12/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 23/12/1993 al n. 5511, con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra;

VISTO il DDS n. 1415 del 17/06/2011 con il quale al Sig. Vitale Rosario Giovanni sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 4 mesi 4 e giorni 19;

VISTO il DDG. n. 11583 del 13/12/2004 con il quale il Sig. Vitale Rosario Giovanni, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Vitale Rosario Giovanni alla data 30/09/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xxxx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/09/2018	25	0	9
Servizio riconosciuto (DDS n. 1415 del 17/06/2011)	4	4	19
Totale anzianità contributiva utile a pensione	29	4	28

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. VITALE ROSARIO GIOVANNI, nato a xxxxxxxx il xxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia